

## Informativa n.42 del 12 novembre 2012

**Oggetto: Responsabilità del committente e dell'appaltatore per i debiti fiscali - Nuova disciplina - Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate**

### INDICE

1	<b>Premessa</b> .....	2
2	<b>Ambito di applicazione</b> .....	2
3	<b>Decorrenza</b> .....	3
4	<b>Responsabilità solidale dell'appaltatore con il subappaltatore</b> .....	3
4.1	<i>Limite alla responsabilità solidale dell'appaltatore</i> .....	3
4.2	<i>Esclusione della responsabilità solidale dell'appaltatore</i> .....	4
4.3	<i>Sospensione del pagamento del corrispettivo al subappaltatore</i> .....	4
4.4	<i>Decorrenza dell'obbligo di verifica da parte dell'appaltatore</i> .....	4
4.5	<i>Notifica degli atti</i> .....	4
5	<b>Obblighi e responsabilità del committente</b> .....	4
5.1	<i>Sospensione del pagamento del corrispettivo all'appaltatore</i> .....	4
5.2	<i>Decorrenza dell'obbligo di verifica da parte del committente</i> .....	5
5.3	<i>Sanzioni applicabili al committente</i> .....	5
6	<b>Documentazione attestante i versamenti eseguiti dall'appaltatore e dai subappaltatori</b> ..	5
6.1	<i>Rilascio di un'apposita asseverazione da parte di professionisti o CAF</i> .....	5
6.2	<i>Rilascio di un'apposita dichiarazione sostitutiva da parte dell'appaltatore e dei subappaltatori</i> .....	6
6.2.1	<i>Contenuto della dichiarazione sostitutiva</i> .....	6
6.2.2	<i>Sanzioni</i> .....	6

**Gérico** s.r.l.

**Sede Legale:**  
via L. Settembrini, 22  
80021 Afragola (Na)  
P.iva 03924331212  
C.C.I.A.A. 646735

Tel. (+39) 081.8513073  
081.8512105  
Fax (+39) 081.8516324  
Mail: info@gericonet.com



**SINCERT**  
ISE Cert

## 1 PREMESSA

L'art. 13-*ter* del DL 22.6.2012 n. 83, convertito nella L. 7.8.2012 n. 134, ha ulteriormente modificato la disciplina in materia di **responsabilità solidale** tra committente, appaltatore e subappaltatore in **ambito fiscale**, contenuta nell'art. 35 del DL 4.7.2006 n. 223 convertito nella L. 4.8.2006 n. 248.

Per effetto della nuova disciplina, viene stabilito che l'**appaltatore** risponde in solido con il **sub-appaltatore** del versamento all'Erario:

- delle **ritenute** fiscali sui redditi di **lavoro dipendente**;
- dell'**IVA** dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto.

Sono inoltre previsti particolari obblighi e responsabilità in capo al **committente**.

### **Precedente disciplina**

Si ricorda che il precedente intervento in materia era avvenuto ad opera dell'art. 2 co. 5-*bis* del DL 2.3.2012 n. 16 convertito nella L. 26.4.2012 n. 44.

### **Chiarimenti ufficiali**

Con la circ. 8.10.2012 n. 40, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi rilevanti chiarimenti sulla nuova disciplina introdotta dall'art. 13-*ter* del DL 83/2012 convertito nella L. 134/2012, riguardanti:

- la decorrenza delle nuove disposizioni;
- la documentazione idonea ad attestare la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA, al fine di escludere la responsabilità dell'appaltatore e del committente.

Di seguito si riepiloga la disciplina in esame, alla luce dei chiarimenti forniti.

## 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

Le nuove disposizioni in materia di responsabilità dell'appaltatore e del committente si applicano in relazione ai contratti di **appalto** e **subappalto** di opere, forniture e servizi conclusi:

- dai soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini IVA;
- dai soggetti IRES, di cui all'art. 73 del TUIR;
- dallo Stato e da Enti pubblici, di cui all'art. 74 del TUIR.

**Gérico** s.r.l.

**Sede Legale:**  
via L. Settembrini, 22  
80021 Afragola (Na)  
P.iva 03924331212  
C.C.I.A.A. 646735

Tel. (+39) 081.8513073  
081.8512105  
Fax (+39) 081.8516324  
Mail: info@gericonet.com



### Esclusioni

Sono invece escluse dall'applicazione delle disposizioni in esame le **stazioni appaltanti** di cui all'art. 3 co. 33 del DLgs. 12.4.2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

Si tratta quindi:

- delle amministrazioni aggiudicatrici pubbliche (art. 3 co. 25 del DLgs. 163/2006), cioè:
  - le amministrazioni dello Stato;
  - gli enti pubblici territoriali;
  - gli altri enti pubblici non economici;
  - gli organismi di diritto pubblico;
  - le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti;
- degli altri soggetti previsti dall'art. 32 del DLgs. 163/2006, ad esempio:
  - i concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici;
  - le società con capitale pubblico che non sono organismi di diritto pubblico.

### 3 DECORRENZA

In relazione alla decorrenza delle nuove disposizioni, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che si applicano ai **contratti di appalto/subappalto stipulati dal 12.8.2012** (data di entrata in vigore della L. 134/2012, poiché l'art. 13-ter del DL 83/2012 è stato inserito in sede di conversione in legge).

L'Agenzia delle Entrate, infatti, ha osservato come la nuova disciplina potrebbe alterare il rapporto sinallagmatico relativo ai contratti già stipulati.

### 4 RESPONSABILITÀ SOLIDALE DELL'APPALTATORE CON IL SUBAPPALTATORE

Per effetto della nuova disciplina dell'art. 13-ter del DL 83/2012 convertito nella L. 134/2012, viene stabilito che l'**appaltatore** risponde in solido con il **subappaltatore** del versamento all'Erario:

- delle **ritenute** fiscali sui redditi di **lavoro dipendente**;
- dell'**IVA** dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto.

#### 4.1 LIMITE ALLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE DELL'APPALTATORE

La suddetta responsabilità solidale dell'appaltatore in relazione al versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA, si applica nei limiti dell'ammontare del **corrispettivo dovuto** al subappaltatore.

Rispetto alla precedente disciplina di cui al citato DL 16/2012 convertito, non è più previsto che la responsabilità solidale si applichi entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto.

## 4.2 ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE DELL'APPALTATORE

La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica:

- che i versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA, già scaduti, sono stati **correttamente eseguiti** dal subappaltatore, acquisendo la relativa documentazione;
- prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore.

## 4.3 SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO AL SUBAPPALTATORE

L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore, attestante la regolarità dei suddetti versamenti.

## 4.4 DECORRENZA DELL'OBBLIGO DI VERIFICA DA PARTE DELL'APPALTATORE

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, poiché la norma in esame introduce in capo all'appaltatore nuovi adempimenti di natura tributaria (verifica dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito dei rapporti di subappalto), tali adempimenti sono esigibili a partire dal 60° giorno successivo a quello di entrata in vigore della norma (ai sensi art. 3 co. 2 della L. 212/2000, Statuto del contribuente).

Pertanto, la documentazione relativa ai versamenti effettuati dai subappaltatori deve essere richiesta e verificata solamente in relazione ai **pagamenti effettuati a partire dall'11.10.2012**, in relazione ai contratti di subappalto stipulati a partire dal 12.8.2012.

## 4.5 NOTIFICA DEGLI ATTI

Gli atti che devono essere notificati al subappaltatore entro un termine di decadenza sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido.

## 5 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE

Per effetto della nuova disciplina dell'art. 13-ter del DL 83/2012 convertito nella L. 134/2012, viene stabilito che il **committente** provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che i versamenti all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA, già scaduti, sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore stesso e dagli eventuali subappaltatori.

## 5.1 SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO ALL'APPALTATORE

Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte dell'appaltatore, attestante la regolarità dei suddetti versamenti.

## 5.2 DECORRENZA DELL'OBBLIGO DI VERIFICA DA PARTE DEL COMMITTENTE

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, poiché la norma in esame introduce in capo al committente nuovi adempimenti di natura tributaria (verifica dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito dei rapporti di appalto/subappalto), tali adempimenti sono esigibili a partire dal 60° giorno successivo a quello di entrata in vigore della norma (ai sensi art. 3 co. 2 della L. 212/2000, Statuto del contribuente).

Pertanto, la documentazione relativa ai versamenti effettuati dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori deve essere richiesta e verificata solamente in relazione ai **pagamenti effettuati a partire dall'11.10.2012**, in relazione ai contratti di appalto/subappalto stipulati a partire dal 12.8.2012.

## 5.3 SANZIONI APPLICABILI AL COMMITTENTE

Il committente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria **da 5.000,00 a 200.000,00 euro** se:

- non ha rispettato le suddette disposizioni sulle modalità di pagamento del corrispettivo;
- i versamenti all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore.

Pertanto, per effetto della nuova disciplina, il committente non è più soggetto ad un vero e proprio regime di responsabilità solidale in ambito fiscale, con l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, ma diventa destinatario di una specifica sanzione amministrativa pecuniaria, di importo anche rilevante, se ha provveduto al pagamento del corrispettivo all'appaltatore senza aver eseguito i necessari controlli sulla regolarità dei suddetti versamenti fiscali, i quali risultino poi irregolari.

## 6 DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE I VERSAMENTI ESEGUITI DALL'APPALTATORE E DAI SUBAPPALTATORI

L'Agenzia delle Entrate ha inoltre fornito importanti chiarimenti in relazione alla documentazione che l'appaltatore/subappaltatore deve produrre per dimostrare il regolare versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, al fine di superare le suddette responsabilità in capo al committente e all'appaltatore.

### 6.1 RILASCIO DI UN'APPOSITA ASSEVERAZIONE DA PARTE DI PROFESSIONISTI O CAF

La nuova disciplina prevede espressamente che l'attestazione dell'avvenuto adempimento ai suddetti obblighi di versamento possa essere rilasciata anche attraverso un'**asseverazione**:

- di un soggetto iscritto nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dei consulenti del lavoro;
- oppure del responsabile dell'assistenza fiscale di un CAF-impese.

## 6.2 RILASCIO DI UN'APPOSITA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DA PARTE DELL'APPALTATORE E DEI SUBAPPALTATORI

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la suddetta asseverazione, rilasciata da un professionista abilitato o da un CAF-impresе, non è l'unica forma di documentazione ammessa ai fini della disciplina in esame, in quanto possono essere utilizzate ulteriori forme di documentazione idonee.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate ritiene valida, in alternativa all'asseverazione, una dichiarazione sostitutiva della quale si produce uno schema in allegato:

- con cui l'appaltatore/subappaltatore attesta l'avvenuto adempimento degli obblighi di versamento in esame (autocertificazione);
- resa ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445.

### 6.2.1 Contenuto della dichiarazione sostitutiva

Secondo quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate, la suddetta dichiarazione sostitutiva deve:

- indicare il periodo nel quale l'IVA relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell'"IVA per cassa" oppure la disciplina del *reverse charge*;
- indicare il periodo nel quale le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale;
- riportare gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell'IVA e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati;
- contenere l'affermazione che l'IVA e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa.

### 6.2.2 Sanzioni

Il rilascio di dichiarazioni sostitutive mendaci può comportare responsabilità anche penali.

**Gérico** s.r.l.

**Sede Legale:**  
via L. Settembrini, 22  
80021 Afragola (Na)  
P.iva 03924331212  
C.C.I.A.A. 646735

Tel. (+39) 081.8513073  
081.8512105  
Fax (+39) 081.8516324  
Mail: info@gericonet.com



**SINCERT**

ISE Cert

## Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000)

Il/La sottoscritto/a , nato/a a ..... (...) il ....., residente in ..... (...) Via ..... n. ...., in qualità di ..... della ditta ..... avente sede legale a ..... (...) in Via ..... n. ...., Partita Iva ....., consapevole che, in caso di mendaci dichiarazioni, il DPR n. 445/2000 prevede sanzioni penali e decadenza dai benefici (artt. 76 e 75)

### DICHIARA

ai sensi dell'articolo 35, commi 28, 28 -bis e 28-ter, del D.L. n. 223/2006, come modificato dall'articolo 13-ter del D.L. n. 83/2012, che per, le seguenti fatture emesse:

- n. .... del .....
- n. .... del .....
- n. .... del .....

riferite al contratto di appalto/subappalto/fornitura di beni o servizi in essere con la Società ....., con sede a ..... (.....), in Via ..... n. ...., C.F. e P. Iva n. ....,

### Versamento dell'IVA

**Gérico** s.r.l.

**Sede Legale:**  
via L. Settembrini, 22  
80021 Afragola (Na)  
P.iva 03924331212  
C.C.I.A.A. 646735

Tel. (+39) 081.8513073  
081.8512105  
Fax (+39) 081.8516324  
Mail: info@gericonet.com



- l'Iva non è ancora stata contabilizzata e liquidata, non essendo ancora scaduti i relativi termini di legge;
- o l'Iva è stata contabilizzata nella liquidazione relativa al Mese di ..... ovvero al ..... Trimestre, che si è chiusa con un debito di Euro .....
- il Modello F24 con cui è stata versata o compensata l'Iva è stato presentato il ..... con il n. di protocollo .....
- o l'Iva è risultata a credito di Euro .....
- l'Iva non è ancora stata contabilizzata e liquidata in quanto è stato applicato il **Regime dell'Iva per cassa** (articolo 7, D.L. n. 185 del 2008 o articolo 32-bis D.L. n. 83/2012 conv. in legge);
- l'Iva non è stata contabilizzata e liquidata in quanto è stata applicata la disciplina del **reverse charge** (art. 17, comma 6, lett. a, del DPR n. 633 del 1972).

### **Versamento delle ritenute sui redditi da lav. dipendente**

In merito alle ritenute sui redditi di lavoro dipendenti inerenti le prestazioni rese nell'ambito del contratto di cui sopra, tali ritenute (dopo l'eventuale scomputo di Euro ..... ) sono state versate come segue:

- Modello F24 presentato in data ..... con il n. di protocollo ..... di importo pari ad Euro ..... (in caso di più modelli proseguire sul retro);
- tali ritenute non sono state versate perché:
- non sono ancora scaduti i relativi termini di legge;
- il contratto non ha ancora originato alcuna prestazione di lavoro dipendente;
- le prestazioni di cui al contratto non sono state effettuate da lavoratori dipendenti.

Si allega copia del documento di identità.

**Gérico** s.r.l.  
Sede Legale:  
via L. Settembrini, 22  
80021 Afragola (Na)  
P.iva 03924331212  
C.C.I.A.A. 646735  
Tel. (+39) 081.8513073  
081.8512105  
Fax (+39) 081.8516324  
Mail: info@gericonet.com





*Si dichiara altresì di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.*

Luogo e data \_\_\_\_\_

**Firma del dichiarante**

**Gérico** s.r.l.

**Sede Legale:**  
via L. Settembrini, 22  
80021 Afragola (Na)  
P.iva 03924331212  
C.C.I.A.A. 646735

Tel. (+39) 081.8513073  
081.8512105  
Fax (+39) 081.8516324  
Mail: info@gericonet.com

